

Publicato il 15/03/2024

N. 00793/2024 REG.PROV.COLL.  
N. 00361/2024 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro general [REDACTED] proposto da

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Datena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

***per l'annullamento***

del provvedimento prot. n. [REDACTED] adottato dalla Questura di Milano in data [REDACTED] notificato in data [REDACTED] con il quale è stata rigettata l'istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale n. [REDACTED] rilasciato dalla Questura di Milano [REDACTED] presentata dal ricorrente in data [REDACTED] nonché di ogni altro atto, anche non conosciuto dal ricorrente, ad esso conseguente, presupposto, applicativo e/o comunque connesso a quello impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno [redacted] il dott. [redacted] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO

In data [redacted] la Questura di Milano ha rilasciato in favore del ricorrente il permesso di soggiorno per protezione speciale n. [redacted] con validità fino al [redacted] che in data [redacted] ha chiesto la conversione, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, tuttavia negata dal provvedimento impugnato.

La difesa erariale si è costituita in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso, in rito e nel merito.

Alla camera di consiglio del 14.3.24, la causa è stata trattenuta in decisione.

### DIRITTO

Il ricorso va accolto, potendo essere definito in forma semplificata, ex art. 60 c.p.a., stante l'integrità del contraddittorio, l'avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppostive delle parti nei propri scritti.

I) In via preliminare, il Collegio dà atto che, secondo quanto indicato nel provvedimento impugnato, con l'entrata in vigore della Legge 5 maggio 2023 n. 50, è venuta meno la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per protezione speciale, in permesso di soggiorno in motivo di lavoro. Poiché il ricorrente ha prenotato l'appuntamento per la richiesta di conversione del suo permesso di soggiorno in data [redacted] e pertanto successivamente all'entrata in vigore della L. 50/2023 cit., la stessa andrebbe respinta.

II) Sul punto, il Collegio dà atto che, in base a quanto disposto dall'art. 7 c.2 del D.L. n. 20/2023, convertito nella Legge n. 50/2023 cit. "per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente", mentre per il successivo comma 3 "i permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge"

III) Ritiene il Collegio che la tesi dell'Amministrazione, secondo cui l'entrata in vigore del D.L. n. 20/2023, convertito nella L. n. 50/2023, avrebbe abrogato la possibilità di convertire i permessi di soggiorno per protezione speciale già rilasciati dopo il 4 maggio 2023, non sia condivisibile, non considerando la disciplina transitoria contenuta nell'art. 7 c. 3 cit., che consente invece che i detti permessi di soggiorno, in corso di validità al momento della entrata in vigore della nuova disciplina, siano in tutto sottoposti al regime normativo previgente e, dunque, anche alle possibilità di conversione (T.A.R. Marche, n. 914/23, T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 846/23).

Nel caso di specie, il permesso di soggiorno di cui è stata chiesta la conversione era in corso di validità alla data di entrata in vigore della disciplina transitoria introdotta con il D.L. n. 20/2023, in quanto avente validità fino a [REDACTED] dovendosi conseguentemente accogliere il presente ricorso.

Quanto alle spese, sussistono giusti motivi per compensare le stesse tra le parti, in considerazione della novità delle questioni dedotte.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato in favore del ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:

Marco Bignami, Presidente

Fabrizio Fornataro, Consigliere

Mauro Gatti, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Mauro Gatti**

**IL PRESIDENTE**

**Marco Bignami**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.